

TI_GERICHTE 34.2008.6 vom 18. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2008.6

FR: TI_GERICHTE 34.2008.6 du 18 août 2008

IT: TI_GERICHTE 34.2008.6 del 18 agosto 2008

Regeste

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2008 34.2008.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2008 34.2008.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2008 34.2008.6

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Raccomandata Incarto n. 34.2008.6 RG / sc Lugano 18 agosto 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa deferitagli il 30/31 gennaio 2008 dalla Pretura di _____ (art. 142 CC) e che oppone 1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a 1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio) considerato in fatto e in diritto che - con sentenza 27 dicembre 2007, cresciuta in giudicato il 28 gennaio 2008, il Segretario assessore della Pretura di _____ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata _____) – unitisi in matrimonio il 6 giugno 1997 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio ; - il 30/31 gennaio 2008 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire; - ai fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi _____ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e dell'ulteriore raccolta d'informazioni da parte del TCA si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo; - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; - giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati; - l'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso

contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l' avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); - a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46); - competente razione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005); - nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio CV 1 ha accumulato presso la _____ un avere pensionistico soggetto a divisione pari a fr. 167'453.15 (IX). A seguito dell'uscita da suddetta cassa a fine gennaio 2008, la prestazione di spettanza di CV 1 (fr. 271'376.15) é stata trasferita alla CV 2, istituto previdenziale del suo nuovo datore di lavoro. Su richiesta del TCA, quest'ultima ha confermato l'attuabilità di una divisione (IX, XV). Per quanto riguarda AT 1, dal fascicolo non risulta che disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio; al momento del divorzio essa disponeva per contro di una prestazione d'uscita di fr. 6'244.10 presso la AT 2, la quale ha pure confermato l'attuabilità di una divisione (IV); - stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i rispettivi suddetti averi soggetti a divisione (rimasti incontestati da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 80'604.55; - per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l' avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez , in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio; - la somma di fr. 80'604.55, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 28 gennaio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2; - in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1 , interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- L' avere di previdenza acquisito da CV

1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 167'453.15. 2.- L' avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 6'244.10. 3.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso AT 2 (contratto n. _____; assicurazione n. _____) la somma di fr. 80'604.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 28 gennaio 2008. 4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
Guffi Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.